



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/034/CR/C6

POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI COSTRUZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (S 1361 E S 1437)

La Conferenza della Regione e delle Province autonome, preso atto della volontà dello Stato di provvedere con specifiche norme al problema della carenza e della inadeguatezza e inefficienza degli impianti sportivi, anche perché l'unico precedente in materia risale ormai al 1987 in concomitanza con il Mondiale di calcio di Italia '90, reputa opportuno e necessario svolgere alcune considerazioni sui due testi all'esame del Parlamento.

Mentre il DDL 1361 appare più orientato verso gli impianti destinati ad ospitare manifestazioni sportive professionistiche, in particolare quelle calcistiche, il DDL 1437 affronta le problematiche relative a tutti gli altri impianti che, pur ospitando attività agonistiche, non richiedono gli standard dei precedenti.

A tale riguardo le Regioni e le Province autonome ritengono che potrebbe essere proficuo riassumere le due proposte in un unico testo che in un Titolo tratti dell'impiantistica riservata al professionismo e in un altro si occupi delle problematiche degli altri impianti.

Non va dimenticata la precedente esperienza effettuata in occasione dell'emanazione della L. 65/1987 dove, come è noto, esisteva una tripartizione di competenze, a seconda che si trattasse degli stadi sedi delle gare dei Mondiali di calcio, degli impianti riservati all'agonismo e, infine, di quelli riservati all'attività sportivo-ricreativa.

Nel primo caso la competenza era diretta dello Stato. Nel secondo caso la programmazione era statale, sentite le singole Regioni interessate e, nel terzo, la programmazione era direttamente in capo alle Regioni. La definizione della competenza nel secondo e terzo caso fu il risultato della sentenza della Corte Costituzionale nr. 517/87 che annullò parzialmente la norma originaria che prevedeva invece una diretta competenza dello Stato per tutti e tre i livelli.

La riforma costituzionale del Titolo V dispose poi che le Regioni avevano la piena competenza sia per l'impiantistica agonistica che per quella sportivo-ricreativa, tanto che le Regioni programmarono direttamente gli interventi relativi ai fondi derivanti dalle revoche dei primi programmi della Legge 65/87 medesima.

Constatati gli effetti positivi della citata esperienza sarebbe quindi opportuno che la nuova proposta che riassume le due precedenti, data la straordinarietà dell'intervento, lasciasse, nel caso specifico, la programmazione allo Stato, sentiti, ovviamente, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), delle organizzazioni sportive, e previa intesa con la Conferenza Unificata.

Per ciò che riguarda, invece, le problematiche connesse a tutti gli altri impianti sportivi è assolutamente necessario che sia rispettata la competenza delle Regioni in materia di programmazione e il ruolo dell'Osservatorio sia circoscritto alle funzioni ad esso spettanti in base al c.d. Decreto Melandri con il quale è stato istituito in data 18 gennaio 2008.

Per ciò che attiene alle risorse disponibili è assolutamente necessario che esse siano opportunamente suddivise per il raggiungimento delle due finalità illustrate senza creare evidenti disequilibri tra gli impianti destinati alle attività professionistiche e tutti gli altri.

Roma, 29 aprile 2009